

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 8 GIUGNO 2017

n. 66 *suppl.*



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2017, n. 18

“**Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)**” 4

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2017, n. 19

“**Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e modifica all’articolo 38 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2017)**” 5

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2017, n. 20

“**Disposizione in materia di tassa automobilistica per i veicoli di proprietà del volontariato di Protezione civile**” 8

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2017, n. 21

“**Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali**” 10

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2017, n. 18

“Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4

1. All’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 32 è sostituito dal seguente:

“32. Ai fini dell’erogazione dei dispositivi ‘finiti’ di cui all’allegato 5 degli elenchi 2/A e 2/B del decreto Presidente Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) del nomenclatore tariffario, le ASL stipulano contratti con i soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto, espletate nel pieno rispetto della normativa in materia di contratti e appalti pubblici. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina la cessione in comodato d’uso di detti dispositivi, ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del suddetto d.p.c.m. 12 gennaio 2017, prevedendo che gli stessi, al termine dell’utilizzo, rientrino nella disponibilità delle ASL che, al fine di conseguire economie di gestione, possono disporre il riutilizzo previo affidamento di apposito servizio di ritiro e consegna a domicilio, stoccaggio temporaneo, manutenzione e sanificazione a soggetti che non sono aggiudicatari dell’erogazione dei dispositivi.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 6 giugno 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2017, n. 19

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e modifica all’articolo 38 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2017)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h):

- a) il debito fuori bilancio, riconosciuto ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1761/2016, pubblicata il 12 ottobre 2016, dell’importo complessivo di euro 17.652,89. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera a) si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, come segue: le somme dovute a titolo di spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti del competente capitolo come segue: missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti, Spese procedurali e legali” euro 17.652,89;
- b) il debito fuori bilancio, riconosciuto ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, derivante dalla determinazione dei compensi professionali, per un importo complessivo euro 13.254,62, relativi ai contenziosi di seguito elencati: contenzioso n. 723/09/B, Tribunale di Brindisi, Sezione lavoro, euro 6.230,32; contenzioso n. 2998/07/SH, TAR Bari, euro 3.881,99; contenzioso n. 155/09/GI, Tribunale Bari, Sezione lavoro, euro 1.707,93; contenzioso n. 2699/08/GA, Tribunale di Lecce, Sezione lavoro, euro 1.434,38. Al finanziamento di cui alla presente lettera b) si provvede: con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati e oneri accessori”, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura”;
- c) il debito fuori bilancio, riconosciuto ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, derivante dalle attività di consulenza svolte dal dott. Francesco Cuddemi e inerenti l’estensione dell’incarico di “Esperto senior a supporto del Segretariato tecnico congiunto” nell’ambito del Programma di cooperazione territoriale europea Grecia-Italia CBC 2007-2013 per il periodo gennaio/agosto 2016, approvata dal Comitato di sorveglianza del programma, per un importo di euro 26.200,00. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera c) si provvede con imputazione alla missione 19, programma 2, titolo 1, sui capitoli 1085614 “Finanziamento Spese per Consulenze, Quota U.E. Programma Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020” per euro 22.270,00 e alla missione 19, programma 2, titolo 1, capitolo n. 1085714 “Finanziamento Spese per Consulenze, Cofi-

- nanziamento Nazionale Programma Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020” per euro 3.930,00 che presentano la necessaria disponibilità;
- d) il debito fuori bilancio, riconosciuto ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza n. 1317/2015 del Giudice del lavoro di Brindisi nel giudizio Summa Saverio/RP e successivo atto di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme, di euro 51.011,86. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede, per la somma di euro 25.067,72 mediante imputazione alla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/1994, oneri da contenzioso”; per la somma di euro 8.857,49 mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione”; per la somma di euro 13.452,76 mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per la somma di euro 3.633,89, attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;
- e) i debiti fuori bilancio, riconosciuti ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, relativi al pagamento di competenze professionali in ottemperanza a sentenze esecutive: Commissione tributaria provinciale di Bari n. 244/8/13, così come modificata dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari n. 169/5/16, Cino Teresa c/ Regione Puglia; sentenza Commissione tributaria provinciale di Lecce n. 3938/5/2014, Centonze Silvio c/ Regione Puglia; sentenza Commissione tributaria provinciale di Lecce n. 843/5/2016, Centonze Silvio c/ Regione Puglia; decreto ingiuntivo n. 2073/2016 del Giudice di pace di Taranto,, Di Febo Giacinto c/ Regione Puglia; sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari n. 260/2017 Franciosi Vincenzo c/ Regione Puglia; sentenza Commissione tributaria provinciale di Bari n. 92/16/08 Alemanno Lina c/ Regione Puglia; sentenza Commissione tributaria provinciale di Bari n. 588/2017, Bonavita Maria Pia c/ Regione Puglia; sentenza Commissione tributaria provinciale di Bari n. 1816/9/2015 Mastrodonato Severo Pio C/ Regione Puglia; ordinanza Commissione tributaria provinciale di Bari n. 574/2017, Montigelli Michele c/ Regione Puglia; sentenza Commissione tributaria provinciale di Bari n. 1382/16, Polignano Paolo c/ Regione Puglia; sentenza Commissione tributaria provinciale di Bari n. 1638/16, Polignano Paolo c/ Regione Puglia; sentenza Commissione tributaria provinciale di Bari n. 3755/2016, Montigelli Michele c/ Regione Puglia. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera e) si provvede con imputazione al bilancio corrente per euro 4.107,67 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” e per euro 123,68 alla missione 1, programma 4, titolo 1, capitolo 3840 “Sgravi e rimborso di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse di competenza regionale”;
- f) il debito fuori bilancio, riconosciuti ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, derivante dall’ordinanza di assegnazione resa dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari, avv. Mastropasqua, nel giudizio avente n. 2329/15 RGE, che condanna l’Amministrazione regionale al pagamento dell’importo complessivo di euro 1.805,77 a titolo di sorte capitale e spese procedurali e legali, contenzioso n. 10114/05/DL. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 537,74, derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera f) con riferimento alle sole spese procedurali e legali, si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”; quanto al debito di euro 1.268,03 relativo alla sorte capitale si è già provveduto all’imputazione nel bilancio regionale 2016 con determinazione dirigenziale n. 57 del 30 dicembre 2016, missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 1110097 “Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili;
- g) il debito fuori bilancio, riconosciuti ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza n. 3217/2016 dell’8 giugno 2016, pubblicata il 6 settembre 2016, emessa dal Tribunale regionale delle acque pubbliche, presso la Corte d’appello di Napoli, dell’importo totale di euro 13.004,00. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente

lettera g) si provvede, per la sorte capitale pari a euro 6.307,61 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1110090 "Fondo per la definizione delle partite potenziali", piano conti finanziari (p.c.f.) 1.10.01.99 e, pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, p.c.f. 1.03.02.99, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090, fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017. Per le altre spese, imputando alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04, la somma di euro 754,58 al capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti, quota interessi del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017; la somma di euro 586,61 al capitolo 1316 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 "Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione"; la somma di euro 5.355,20 al capitolo 1317 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali";

- h) il debito fuori bilancio, riconosciuto ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, derivante da ordinanza del Tribunale di Bari, prima Sezione, del 29 marzo 2016, depositata in cancelleria il 30 marzo 2016, dell'importo complessivo di euro 5.431,58. Al finanziamento della spesa di cui alla lettera h) si provvede, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente come segue: le somme dovute a titolo di spese procedurali e legali trovano copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli: missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" euro 5.431,58.

Art. 2

Modifica all'articolo 38 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 40

1. All'articolo 38, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2017) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 1, le parole: "ditta ITALSCAVI SPA per la realizzazione dei centri pilota per il turismo di Vieste e di Otranto", sono sostituite dalle seguenti: "S.p.A. Astaldi per la realizzazione della strada regionale n. 6".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 6 Giugno 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2017, n. 20

“Disposizione in materia di tassa automobilistica per i veicoli di proprietà del volontariato di Protezione civile”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Esenzione tassa automobilistica

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale del volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 10 marzo 2014, n. 7 (Sistema regionale di protezione civile), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica.

Art. 2

Adempimenti

1. Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati devono presentare alla Sezione regionale competente in materia di tasse automobilistiche, specifica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, contenente:

- a) l'indicazione della sede e dell'iscrizione all'elenco regionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1;
- b) gli estremi identificativi di ogni veicolo di proprietà per cui si chiede l'esenzione, allegando copia del certificato di proprietà e copia della carta di circolazione;
- c) l'obbligo a comunicare l'eventuale trasferimento di proprietà dei veicoli, nonché qualsiasi altro evento che possa comportare la revoca dell'esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge sul titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), categoria 50 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore - tassa automobilistica), quantificate in euro 50 mila, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di previsione del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 3 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 4

Norma finale - abrogazioni

1. Dalla data di decorrenza prevista all'articolo 1, è abrogato il comma 1 quater dell'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario), come aggiunto dall'articolo 21 della

legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20, e successivamente modificato dall'articolo 7 della legge regionale 19 luglio 2006, r. 22.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 6 GIUGNO 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2017, n. 21

“Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione Puglia, nell’ambito delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto della normativa europea e statale, promuove la coltivazione e la trasformazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) nel territorio pugliese e la sua successiva commercializzazione, quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità; nonché come alternativa culturale a colture eccedentarie.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove l’attuazione di interventi finalizzati alla strutturazione di filiere produttive della canapa di carattere innovativo, per consentire l’avvio del settore, per sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole e per favorire l’integrazione fra i processi agricoli e i processi industriali, nonché favorisce gli interventi che prevedono l’impiego della canapa e dei suoi derivati nei settori alimentare, industriale ed ambientale.
3. Le presenti disposizioni si applicano alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse, con riferimento alle tipologie di seminativi iscritti nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.,309.
4. Ogni intervento previsto si intende destinato esclusivamente alla canapa (*Cannabis sativa* L.) con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,2 per cento e, comunque, non superiore allo 0,6 per cento, coltivata secondo le pratiche dell’agricoltura biologica o dell’agricoltura integrata. E’ esclusa la coltivazione della canapa (*cannabis sativa*) per qualsiasi attività finalizzata alla produzione ed estrazione di sostanze stupefacenti a uso farmaceutico.

Art. 2

Interventi

1. La Regione Puglia, per le finalità di cui all’articolo 1 concede, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato e in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, contributi per:
 - a) attività di ricerca, principalmente orientate a:
 - 1) individuazione delle varietà di canapa più idonee alla coltivazione nel territorio regionale in funzione dei diversi impieghi, in base all’esito delle sperimentazioni già realizzate e delle ricerche effettuate, favorendo, in modo particolare, le varietà autoctone nazionali e, laddove reperibili, regionali, autorizzate e certificate dalle autorità competenti;

- 2) definizione degli areali più vocati, delle tecniche agronomiche e dei processi produttivi più idonei, tenendo conto delle caratteristiche varietali, dell'ambiente pedoclimatico e del consumo idrico della coltura;
 - 3) realizzazione di una banca dei semi, delle varietà di canapa selezionate, finalizzata alla produzione delle sementi da canapa a livello regionale da destinare alle aziende agricole interessate alla coltivazione della specie, mediante collaborazioni con ditte sementiere autorizzate;
 - 4) riutilizzo delle biomasse provenienti dal processo di fitodepurazione;
 - 5) valutazione dell'impatto ambientale ed economico delle singole fasi della filiera canapicola (agricola e industriale) e analisi di mercato dei prodotti ottenuti, con l'indicazione delle criticità e dei punti di forza;
 - 6) utilizzazione della canapa nel settore della bioedilizia, nel settore tessile e nei processi fitodepurativi;
 - 7) utilizzazione della canapa nel settore alimentare e farmacologico;
- b) interventi a carattere pilota, principalmente orientati a:
- 1) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio e realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa;
 - 2) realizzazione di impianti sperimentali di lavorazione, trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa, in favore della produzione a chilometro zero;
 - 3) impiego e test dei semi di canapa per:
 - a. la produzione di semi decorticati ad uso alimentare;
 - b. la produzione di mangimi ad uso animale;
 - 4) coltivazione della canapa a fini fitodepurativi per la bonifica dei terreni inquinati;
 - 5) utilizzo della canapa nel settore della bioedilizia, per la ricerca e la produzione, in particolare, di pannelli isolanti fonoassorbenti, manufatti prefabbricati, mattoni, malte per intonaci; nell'industria automobilistica; nel settore tessile e della carta di pregio;
 - 6) elaborazione di progetti specifici per la formazione di operatori specializzati nella coltivazione;
 - 7) attività di informazione, didattiche e dimostrative per la diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.
2. I risultati della ricerca e dei progetti pilota sono resi noti mediante attività di divulgazione e di diffusione delle innovazioni.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono destinati alle seguenti categorie di soggetti:
 - a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
 - b) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
 - c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori agricolo, industriale, alimentare e ambientale;
 - d) dipartimenti universitari, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca operanti nel settore;
 - e) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale") che abbiano come obiettivo statutario quello di svolgere attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale.

2. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualità, la Regione Puglia attiva le procedure per la stipula di un protocollo con i soggetti di cui al comma 1 che attuano gli interventi previsti dalla presente legge, contenente regole comuni di certificazione volontaria di qualità.

Art. 4

Criteria per la concessione dei contributi

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con apposita deliberazione stabilisce i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi relativamente all'attuazione di ciascun intervento, ne affida la realizzazione attraverso procedure a evidenza pubblica, svolte nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici, a soggetti attuatori, pubblici o privati, tenendo conto delle loro comprovate esperienze e professionalità, acquisite nel settore anche attraverso attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, in particolare:

- a) le modalità di presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, delle domande di contributo e la predisposizione dei relativi progetti;
- b) i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
- c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
- d) le condizioni per una eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;
- e) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 è riconosciuta priorità per la concessione dei contributi:

- a) agli interventi di fitodepurazione finalizzati alla bonifica di siti inquinati da metalli pesanti;
- b) agli interventi attuati da soggetti aggregati in filiera.

Art. 5

Clausola valutativa

1. Dal secondo anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Assessorato regionale alle politiche agricole e forestali relaziona alla Commissione consiliare permanente, competente per materia sugli interventi finanziati e sulla loro ricaduta nella creazione di una filiera regionale per la coltivazione della canapa.

Art. 6

Controlli e sanzioni

1. Per quanto riguarda i controlli sulle coltivazioni di canapa e le eventuali sanzioni, si applica quanto previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).

2. La Regione, previa intesa con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

dell'Arma dei carabinieri, acquisisce annualmente i dati relativi ai controlli effettuati dal medesimo Comando ai sensi del comma 1.

3. Qualora dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 risultassero sanzionati i soggetti attuatori di cui all'articolo 2 e i soggetti destinatari dei contributi di cui all'articolo 4, la Regione Puglia attiva le procedure per la sospensione dei contributi e la restituzione delle somme agli stessi erogate ai sensi delle presenti disposizioni.

Art. 7

Rispetto della normativa dell'Unione europea

1. I contributi previsti sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

4. La Regione promuove all'interno della programmazione europea il riconoscimento della coltivazione della canapa come greening per i programmi di Politica agricola comune (PAC).

Art. 8

Norma finanziaria

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di euro 100 mila per il corrente esercizio 2017, da stanziare nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno alla promozione e valorizzazione della filiera della Canapa", con contestuale variazione in diminuzione di pari importo dello stanziamento della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede entro i limiti previsti dagli stanziamenti approvati con il bilancio di previsione.



3. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 6 della l. 242/2016, o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 6 giugno 2017

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)